



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Segretario Comunale

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 – 37017 Lazise – VR
Tel. 045/6445104 – fax n. 045/7580722
Email segretario.comunale@comune.lazise.vr.it - www.comune.lazise.vr.it

Prot. 9480 Lazise, 15/04/21

Al Sindaco
Ai Capigruppo
Ai Responsabili di P.O.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE. SECONDO Quadrimestre Anno 2020.

In data 25/03/2021 alle ore 12:00 presso l'Ufficio del Segretario comunale sono stati estratti gli atti in elenco al verbale prot. 7631 relativi al secondo quadrimestre dell'anno 2020. Il passo estratto, sulla base del quale sono stati sorteggiati gli atti da sottoporre a controllo è stato il numero 7.

Raccolti ed esaminati i documenti (determinazioni, ordinanze, convenzioni, contratti, autorizzazioni paesaggistiche, permessi di costruire, licenze temporanee etc.) si è proceduto ad un'analisi dei medesimi sulla base di tre elementi, e precisamente: il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente, la correttezza e la regolarità delle procedure adottate e la correttezza formale nella redazione dell'atto.

Per quanto riguarda i contratti sottoscritti in forma digitale e registrati presso l'Agenzia delle Entrate, si precisa che il controllo viene effettuato prima del rogito dallo scrivente sul 100%, durante il rogito e in sede di adempimenti successivi.

Per quanto riguarda le determinazioni, queste vengono sottoposte ad un preventivo controllo di regolarità amministrativa, tecnica e contabile, esercitato in sede di formazione dell'atto a cura dei Responsabili di servizio e ad un successivo controllo a campione da parte dello scrivente in sede di controllo interno.

Per le delibere di giunta e di consiglio non si intende procedere ad alcuna estrazione di atti deliberativi, poiché gli atti sono già sottoposti a controllo tecnico ed amministrativo in una prima fase e ad una supervisione ulteriore in sede di seduta.

Dall'analisi degli atti estratti, si procede anche ad un controllo trasversale per quanto riguarda le determinazioni, per verificare che siano veritiere e quindi assolve le dichiarazioni rilasciate in calce agli atti, in cui si determina la loro pubblicazione nella relativa sottosezione dell'Amministrazione Trasparente.

Effettuato il controllo su ogni singolo atto estratto si riporta quanto di seguito:

La determinazione nr. 23 dell'Ufficio Polizia Locale, relativa all'incarico alla ditta SUBWORK SRLS sita in via Petrarca n. 52 – 38057 Pergine Valsugana TN per la rimozione delle boe d'ormeggio abusive o difformi, natanti o imbarcazioni indicati di volta in volta dagli oratori di polizia locale, materiali sommersi e compresa la loro custodia e smaltimento, non ha allegato il preventivo della ditta nel sistema informatico e non risulta quindi pubblicato nell'albo pretorio online. Si ricorda che ogni determinazione deve riportare le offerte o i preventivi protocollati nella sezione "allegati" e che non possono rimanere solo "depositati agli atti dell'ufficio" per una dovuta azione di trasparenza.

La determinazione nr. 143 dell'Ufficio Lavori Pubblici di affidamento diretto dell'incarico per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera relativamente ai lavori di realizzazione di un Centro Polifunzionale in Viale Roma a Lazise all'ing. Giacomazzi Pierluigi con studio in Via A.Diaz a Domegliara (VR), non è stata inserita in Amministrazione Trasparente nella sottosezione Consulenti e Collaboratori.



Per gli incarichi di "Collaborazione e Consulenza" si deve far riferimento all'art. 15, del D.lgs. n. 33 del 2013, che disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Per ogni incarico di collaborazione e consulenza i dati da pubblicare (art. 15, comma 1, d.lgs. 33/2013), sono i seguenti:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Inoltre, a tali obblighi, si aggiunge quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede l'obbligo di pubblicare l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli **incarichi di consulenti e collaboratori** si ricorda quanto segue:

l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

I dati sui compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.

I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di tali dati sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Nella sottosezione "Consulenti e Collaboratori", devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" disciplinato dal Codice dei Contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), se i dati si riferiscono ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, ovvero ad un affidamento con Codice Identificativo di Gara – CIG, si applica l'art. 37, del D.lgs. 33/2013, pubblicando i dati nella sottosezione di primo livello "Bandi di gara e contratti", vedasi mia nota prot. 998 del 14/01/2021.

Nella determinazione nr. 32 dell'Ufficio Ragioneria/Personale si legge in calce al testo che "la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria". Si ricorda di togliere prossimamente questa frase finale, poiché presso l'Ufficio Segreteria da quando è stata adottata la dematerializzazione degli atti non viene consegnato e quindi conservato alcun originale, eventualmente



sostituirla con "la presente determinazione viene conservata digitalmente secondo le nuove procedure informatiche adottate dall'ente ai sensi di legge".

Nella determinazione nr. 38 dell'Ufficio Ragioneria/Personale non si fa riferimento nel testo alla riapertura dei termini di pubblicazione del bando a seguito di modifica o integrazione. Si ricorda che ogni qual volta viene apportata una qualsiasi modifica ad un bando di concorso già pubblicato in Gazzetta ed all'albo pretorio dell'ente è obbligatoria una nuova pubblicazione per la decorrenza di nuovi termini al fine di consentire indiscriminatamente la partecipazione a chiunque.

Nella determinazione nr. 45 dell'Ufficio Ragioneria/Personale di nomina della commissione esaminatrice per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di agente di polizia locale - cat. C non si fa alcun riferimento alla sussistenza di conflitti di interessi anche "potenziali" dei singoli componenti, elemento essenziale per la loro nomina.

Per le prossime commissioni di concorso, e comunque come normativa impone anche per tutte le commissioni di gara, si richiede la sottoscrizione della **dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse anche "potenziale"** ai sensi della L. 241/1990, artt. 6 bis, 3,7,6,13,14, del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013, del Codice di Comportamento del Comune di Lazise, approvato con nel 2014 e modificato con D.G. C. nr. 4 del 16/01/2020, del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016, artt. 42, 77, del Testo Unico del Pubblico Impiego D.lgs 165/2001, art. 35 bis e 54, Linee Guida ANAC nr. 5 e nr. 15 da parte di ogni componente da protocollare e consegnare presso l'Ufficio Segreteria a supporto dell'attività del RPTC. La dichiarazione in oggetto è uno degli allegati al PTPCT 2021/2023.

Si ricorda a tal proposito che tale dichiarazione è da sottoscrivere anche nel caso di affidamenti di incarichi a consulenti e collaboratori e che le medesime dovranno altresì essere inviate protocollate alla Segreteria ove verrà tenuto apposito archivio. Si invitano tutti i dipendenti ad osservare da oggi quanto richiesto dallo scrivente.

Nella determinazione nr. 63 dell'Area Servizi alla Persona di incarico alla ditta MAXI DI s.r.l. con sede in Belfiore (VR), viale del Lavoro n. 20 (P.Iva 00542090238) *"di portare avanti il sistema di cards/buoni spesa spendibili dalle famiglie bisognose individuate dai Servizi Sociali, mediante la fornitura al Comune di Lazise di ulteriori cards, e di accettare il valore nominale di ciascun buono corrispondendone in cambio merce (generi alimentari e di prima necessità) per lo stesso valore del buono, ai cittadini che li presenteranno, per un importo complessivo di € 5.500,00", si legge "Dato atto che a seguito della pubblicazione del sopraddetto avviso ad oggi sono pervenute numerose adesioni di esercenti tra cui quella di MAXI DI s.r.l. (PROT. 8400 DEL 09.04.2020).*

Si evidenzia che:

1. Non è specificato il criterio di aggiudicazione alla ditta incaricata e del motivo dell'esclusione delle altre.
2. Le altre ditte che hanno presentato le offerte non sono state indicate né con la ragione sociale né con i relativi protocolli.
3. Non viene citato l'elenco degli esercizi commerciali per la fornitura di gift cards né una sua eventuale protocollazione, formulato a seguito di pubblicazione dell'avviso. Si precisa ad ogni modo che ad ogni elenco di operatori formato a seguito di pubblicazione di avviso deve essere dato un numero di registro ufficiale e deve essere data dovuta pubblicità nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione pubblica come la normativa richiede.

Nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 27 maggio 2020 relativo alla Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 vengono date le indicazioni ai Comuni per la Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su interventi in relazione all'emergenza sanitaria (Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020).



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Segretario Comunale

Piazza Vittorio Emanuele II°, n.20 – 37017 Lazise – VR

Tel. 045/6445104 – fax n. 045/7580722

Email segretario.comunale@comune.lazise.vr.it - www.comune.lazise.vr.it

Prot.

Lazise,

A tal proposito si riporta integralmente il **Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020:**

"L'Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni sull'asserita mancanza di trasparenza, in alcuni comuni, dei dati sull'erogazione dei buoni per la spesa alimentare previsti dall'O.C.D.P.C. n. 658 del 29 marzo 2020 recante "Ordinanza su interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Si ricorda che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell'emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" previsti dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all'acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria. Di conseguenza, i comuni sono tenuti a pubblicare, innanzitutto, i criteri e le modalità di erogazione dei buoni (art. 26, co. 1) sul sito web all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".

Gli atti di concessione dei buoni per la spesa alimentare adottati dai Comuni (art. 26, co. 2) vanno invece pubblicati, sempre nella sotto sezione richiamata, solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.

Si ricorda che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico degli interessati (cfr. art. 26, co. 4). I comuni, pertanto sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a tutelare il diritto alla riservatezza.

Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, si ricorda che l'obbligo di pubblicazione può intendersi assolto anche attraverso un collegamento ipertestuale alla home page o pagina web ove risultano eventualmente già pubblicati i dati in questione, avendo cura di assicurare che i dati siano pubblicati secondo i criteri di qualità delle informazioni previste dal decreto 33/2013 (cfr. art. 6).

Fermi restando i dati da pubblicare obbligatoriamente, rimane salva la facoltà dei comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori e, in particolare, quelli aggregati relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro e l'elenco degli esercizi commerciali presso cui spenderli.

Poiché la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020 (art. 103, co. 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 - termine di sospensione non prorogato né dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 né dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34), si invitano i comuni a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

Come preannunciato nel presente documento si è disposta una verifica trasversale con la sezione Amministrazione Trasparente e non risultano pubblicati gli atti di concessione di determinati sussidi, per tanto, si invita nuovamente il Responsabile dell'Area Affari alla Persona di provvedere quanto prima con la pubblicazione di tutti gli atti richiesti nelle varie forme dall'Autorità, ricordando ulteriormente che si tratta di obbligo di legge.

Una regola generale che viene ribadita nella predisposizione di tutti gli atti è l'attenzione alla motivazione di ogni atto amministrativo adottato. Si ricorda che di prestare particolare attenzione a questo elemento strutturale fondamentale e si invitano tutti i Responsabili di P.O. ed i loro collaboratori a **dettagliare sempre meglio la motivazione** al fine di rendere qualsiasi atto inoppugnabile.

Per la consegna degli atti, si richiede maggiore puntualità per consentire un controllo scorrevole, in tempi ragionevoli.

Cordiali saluti,



Il Segretario Comunale
Dott. Massimiliano Spagnuolo